

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 22/12/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino ha disposto l'applicazione della sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Con informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, trasmessa all'Ordine di Verbania il 1° febbraio 2017, si comunicava che l'Avv. [RICORRENTE], accusata di 3 ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico quale sindaco di [OMISSIS] (Verbania) nel procedimento penale n. [OMISSIS]/16 RGNR, era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, giusta provvedimento del Tribunale del Riesame di Torino del [OMISSIS] 2016, confermato in Corte di Cassazione il [OMISSIS] 2017 ed eseguito il [OMISSIS] 2017; arresti poi revocati con ordinanza del GIP di Verbania del [OMISSIS] 2017.

Il 9 febbraio 2017, il Consiglio dell'Ordine di Verbania invitava l'Avv. [RICORRENTE] a fornire chiarimenti in ordine alla suddetta comunicazione e trasmetteva gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino.

All'esito dell'istruttoria, il 9 novembre 2017, la Sezione designata del Consiglio Distrettuale di Disciplina deliberava l'apertura del procedimento disciplinare sulla base del seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 4 comma 2, 6 comma 2 e 9 comma 2 CDF 2014 (sottoposizione a procedimento penale e doveri di dignità, probità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense anche al di fuori dell'attività professionale) e 63 commi 1 e 2 stesso CDF (dovere di comportarsi nei rapporti interpersonali in modo da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi) per essere sottoposta al procedimento penale n. [OMISSIS]/16 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Verbania per la violazione delle leggi penali più sotto analiticamente indicate a causa delle condotte non colpose di cui si è resa responsabile di seguito indicate:

a) *del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 476, 482, 61 n. 2 e 9 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con [TIZIO], quale imputato in procedimento penale ammesso alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p. con ordinanza omessa dal GIP di Verbania in data [OMISSIS]/2015 e tenuto allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso il Comune di [OMISSIS], [RICORRENTE], quale Sindaco del Comune di [OMISSIS], convivente di [TIZIO], con abuso della qualifica di Sindaco e violazione dei doveri inerenti la sua funzione, falsificavano il registro istituito presso il Comune con l'attestazione*

delle presenze delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità mediante la apposizione, da parte di [RICORRENTE] di false firme apparentemente riconducibili ad [TIZIO], allo scopo di far falsamente risultare come espletato il lavoro di pubblica utilità al quale [TIZIO] era tenuto in forza della predetta ordinanza.

Con le aggravanti di cui all'artt. 61 n. 2 c.p., per aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il reato di cui al capo B e di cui all'art. 61 n. 9 c.p., per aver commesso il fatto con abuso e in violazione dei doveri inerenti la funzione di Sindaco.

In [OMISSIS], in data compresa tra il 6 febbraio 2016 e il 3 luglio 2016;

b) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p., perché, in concorso con [TIZIO] e [SEMPRONIO], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [TIZIO] e [RICORRENTE] nelle qualità e con la condotta descritta al capo a), [SEMPRONIO], in qualità di vice sindaco e referente operativo per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di [OMISSIS] da parte di [TIZIO], come da lettera contratto sottoscritto in data 30/11/2016 e, pertanto, pubblico ufficiale, attestavano falsamente, mediante apposizione della firma da parte di [SEMPRONIO] quale visto di conferma nel registro presenze descritto al capo a) - atto destinato a provare la verità in ordine al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità - date e orari nei quali [TIZIO] si sarebbe recato presso gli uffici del Comune di [OMISSIS] a svolgere il lavoro di pubblica utilità, contrariamente al vero.

In [OMISSIS], in data compresa tra il 6 febbraio 2016 e il 10 maggio 2016;

c) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 c.p., perché, in concorso con [TIZIO] e [CAIO], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [TIZIO] e [RICORRENTE] con la condotta descritta al capo a), [CAIO] in qualità di assessore del Comune di [OMISSIS], e, pertanto, pubblico ufficiale attestavano falsamente, mediante apposizione della firma da parte di [CAIO] e, in alcune occasioni, direttamente da parte della stessa [RICORRENTE], in qualità di Sindaco del medesimo Comune, quale visto di conferma nel registro presenze descritto al capo a) - atto destinato a provare la verità in ordine al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità - date e orari nei quali [TIZIO] si sarebbe recato presso gli uffici del Comune di [OMISSIS] a svolgere il lavoro di pubblica utilità, contrariamente al vero.

In [OMISSIS], in data compresa tra il 6 febbraio 2016 e il 3 luglio 2016".

In pari data, 9 novembre 2017, la Sezione designata disponeva la citazione per l'eventuale sospensione cautelare dell'incolpata. L'udienza si teneva in data 22 dicembre 2017, e, all'esito della discussione, veniva deliberata per l'incolpata la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per mesi due, a partire dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 12 gennaio 2018.

Avverso tale provvedimento, l'Avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso, depositato il 1° febbraio 2018.

La ricorrente si doleva dell'illegittimità della misura cautelare per diversi motivi.

In primo luogo, deduceva la rilevanza dell'avvenuta revoca degli arresti domiciliari ai fini dell'inapplicabilità della sospensione cautelare. Il primo motivo di ricorso veniva sviluppato alla luce di diversi profili di doglianza e, nello specifico: a) sull'irrelevanza dei gravi indizi di reato; b) sull'erronea valutazione della gravità dei fatti all'attenzione del giudice penale; c) sull'omesso esame da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'interpretazione proposta dalla difesa della ricorrente circa l'applicabilità al caso del principio del *favor rei*.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente evidenziava la non puntuale motivazione nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina sul c.d. *strepitus fori*.

Pertanto, concludeva per l'accoglimento del ricorso con la conseguente revoca del provvedimento impugnato.

Con nota del 25 maggio 2018, a mezzo del suo procuratore, Avv. [OMISSIS], la ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza fissata per il 26 maggio 2018, in quanto, a causa delle gravi condizioni di salute del padre, sig. [padre RICORRENTE], ricoverato presso l'Ospedale [OMISSIS], con necessità di assistenza continua, non le era possibile assentarsi per due giornate. Alla nota erano allegati documenti sanitari a supporti delle circostanze succitate.

All'udienza del 26 maggio 2018, il Collegio, con ordinanza emessa in pari data, disponeva la prosecuzione della trattazione non configurandosi circostanze volte a dimostrare un impedimento assoluto della ricorrente a comparire.

La ricorrente sosteneva che l'impedimento fosse dovuto alla necessità di assistere il padre ricoverato in ospedale, ma, dalla documentazione sanitaria trasmessa, si evinceva che il padre della ricorrente fosse stato ormai dimesso e che, pertanto, le motivazioni addotte non fossero idonee a supportare l' "assolutezza" dell'impedimento a comparire.

All'udienza del 26 maggio 2018, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

### **DIRITTO**

In relazione al primo motivo di ricorso concernente la rilevanza della revoca degli arresti domiciliari ai fini dell'inapplicabilità della misura cautelare, il Collegio osserva quanto segue.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino ha emesso la misura cautelare *de qua* dopo aver accertato il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 60, comma 1, della legge n. 247/2012 e, in particolare, l'avverarsi della prima delle ipotesi elencate nella suddetta disposizione ovvero l'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti dell'iscritta di una "*misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o*

*confermata in sede di riesame o di appello” (tale presupposto è riportato anche nell’art. 32, comma 1, lettera a), del Regolamento CNF n. 2/2014).*

A carico dell’Avv. [RICORRENTE], difatti, è stata applicata ed eseguita, in data 2 febbraio 2017, la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale del Riesame di Torino, in sede di appello proposto dal PM, in data 6 ottobre 2016 e confermata con pronuncia della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2017. Tale misura degli arresti domiciliari è stata poi revocata in data 10 marzo 2017, dal GIP del Tribunale di Verbania.

In riferimento alla possibile rilevanza dell’avvenuta revoca degli arresti domiciliari ai fini dell’inapplicabilità della sospensione cautelare, occorre sottolineare che la giurisprudenza di questo Consiglio, in casi analoghi a quello in esame, ha sottolineato che *“la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venir meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O. avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari (CNF, sentenza del 21 febbraio 2005, n. 32).* In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato anche che, mentre *“alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’Avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal C.d.O.” (CNF, sentenza del 27 luglio 2010, n. 56).*

In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, si deve ritenere condivisibile l’interpretazione fatta propria dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino dell’art. 60 della nuova legge professionale, secondo la quale, quando la norma prevede l’“applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva”, non richiede che la stessa sia ancora in essere nel momento in cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina emette il provvedimento di sospensione cautelare.

In riferimento alle doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso in ordine all’irrelevanza dei “gravi indizi di reato” per l’applicazione della sospensione cautelare e all’erronea valutazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina circa la gravità dei fatti sulla base dei quali era stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, è precluso al CNF ogni esame

concernente il merito della vicenda e l'opportunità della misura cautelare. Tra le valutazioni in concreto riservate al Consiglio Distrettuale di Disciplina, e quindi insindacabili in sede di impugnazione, rientra anche quella avente ad oggetto la gravità dei fatti in relazione ai quali l'iscritto è stato tratto a giudizio penale (cf. CNF, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23; sentenza del 29 aprile 2017, n. 42; sentenza del 13 dicembre 2010, n. 214; si veda anche Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza del 3 novembre 2017, n. 26148).

Sempre nell'articolare il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole dell'omesso esame, da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina, dell'applicabilità al suo caso del principio del *favor rei*.

In particolare, la ricorrente fa riferimento all'art. 65, comma 5, della legge 247/2012, che prevede che le norme contenute nel Codice deontologico si applichino anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Siffatta disposizione ha esteso alle sanzioni disciplinari il principio penalistico del *favor rei* (Cass. Civ. SS.UU. 16.2.2015, n. 3023), in precedenza escluso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. n. 18120/2013) e di questo CNF. Tuttavia, tale principio fa riferimento a provvedimenti di natura sanzionatoria.

Sul punto, si deve osservare che la sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma di provvedimento amministrativo precauzionale volto a tutelare il decoro e la dignità della classe forense e, pertanto, prescinde da ogni giudizio prognostico sulle effettive responsabilità dell'incolpato (Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza del 3 novembre 2017, n. 26148). Tale evidenza svuota di significato il ricorso al principio del *favor rei*.

Pertanto, il motivo di ricorso si palesa infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino avrebbe errato nel ritenere sussistente il presupposto del c.d. "*strepitus fori*".

In riferimento a tale motivo, deve preliminarmente sottolinearsi che lo "*strepitus fori*" costituisce presupposto della sospensione cautelare anche dopo l'avvento della nuova disciplina dell'istituto. Difatti, secondo "*una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità*" (CNF, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).

Inoltre, la recente giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che la valutazione in concreto circa la sussistenza dello *strepitus fori* spetti al Consiglio Distrettuale di Disciplina

e non sia sindacabile dal CNF, che deve limitarsi all'esame della legittimità formale del provvedimento cautelare: *"l'esame del CNF è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva"* (CNF, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23).

Anche tale motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.\_

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 31 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria